



COMUNE DI SAN GEMINI
PROVINCIA DI TERNI

Allegato 1

AREA PERSONALE E SOCIALE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GEMINI EPER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DI “TAXI SOCIALE” IN FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO O IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER MINORI DISABILI, RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN GEMINI, PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI SITUATI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE.

Premesso che i diversi fattori socio-economici e demografici (invecchiamento della popolazione, progressivo ridimensionamento delle reti di protezione familiare, aumento delle famiglie monoparentali, estensione del diritto al lavoro, allo studio, alla vita sociale, etc.) mostrano la necessità di promuovere in modo ancor più mirato il benessere dei cittadini, in particolare di quelli svantaggiati, attraverso una rete di opportunità e interventi, anche domiciliari, e prestazioni diverse a garanzia del diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente;

Visto il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana che, nell’ambito delle politiche sociali, attribuisce forte rilevanza alla sinergia con il Terzo Settore e con il mondo del volontariato, con l’obiettivo di rafforzare la rete pubblico- privato per sostenere progetti di welfare rivolti alla comunità locale;

Vista la legge quadro 266/1991 in materia di Volontariato che riconosce il valore sociale dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell’autonomia, favorendone l’apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

Richiamati:

- I principi generali della Legge 328/2000, legge quadro relativa al sistema integrato interventi e servizi sociali;
- Della legge 5 febbraio 1992 n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Della Legge Regione 9 Aprile 2015 n. 11, e ss.mm.ii. ad oggetto “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali” con particolare riferimento all’art. 382 “*Convenzioni con le organizzazioni di volontariato*”;

Richiamati in particolar modo i principi generali sanciti dal Titolo I, art. 1 e 2, del D.Lgs. n. 117 e del 2017, ed artt. 55 e 56 del Titolo VII in relazione ai principi di “sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità..., responsabilità ed autonomia organizzativa e regolamentare...” *le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990 n. 241...*”

Visto il D.Lgs. 36 del 31.03.2023 “Codice dei Contratti pubblici” all’art. 6 “*Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore*” il quale

dispone che” *Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017*”;

Richiamato quanto stabilito dalla Deliberazione Giunta Comunale N. 107 del 28.08.2026 con la quale l’Amministrazione Comunale ha deciso di garantire la continuità del servizio di accompagnamento, in campo sociale, finalizzato a rimuovere situazioni che impediscono alla persona di poter essere autonoma, denominato “TAXI SOCIALE” e del servizio di trasporto a favore di minori disabili residenti, presso gli istituti scolastici situati al di fuori del territorio comunale. Con la suddetta deliberazione è stato approvato il presente “Schema di convenzione”, l’”Avviso di manifestazione di interesse” e il modello di “Manifestazione di interesse”, riservato ad Organizzazioni di Volontariato (ODV) o di Associazioni di Promozione Sociale (APS), presenti sul territorio comunale, iscritte da almeno sei mesi nel relativo registro regionale del Terzo settore, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117;

Tutto ciò premesso,

L’anno duemila ventisei il giorno del mese di, nella Residenza Municipale in Piazza San Francesco;

TRA

Il Comune di San Gemini (TR) codice Fiscale 00091090555. rappresentato dalla Dott.ssa Rita Bartolucci, nata a il, nella sua qualifica di Funzionario con Elevata Qualificazione per l’Area Personale e Sociale, nominata con Decreto Sindacale n. 07/2024 del 01.08.2024, che interviene nel nome e per conto dell’Amministrazione Comunale di San Gemini – Codice fiscale 00091090555;

E

il Sig., nato a, il, in qualità di Presidente dell’Associazione..... con sede legale in..... Città, codice fiscale.....,

si conviene e si stipula:

Art. 1) – Oggetto della convenzione

Costituisce oggetto della presente convenzione:

- il servizio di accompagnamento “TAXI SOCIALE” che prevede il trasporto, rivolto a fasce deboli di popolazione e ad alcune categorie di cittadini, in particolare, disabili, anziani e in generale persone che si trovano in situazioni di difficoltà economica e sociosanitaria, finalizzato alle cure mediche: visite, terapie, esami diagnostici, dimissioni ospedaliere e per il raggiungimento di uffici di pubblica utilità;
- il servizio di trasporto destinato ai minori disabili, residenti nel Comune di San Gemini, presso gli istituti scolastici situati al di fuori del territorio comunale;

Art. 2) – Caratteristiche del trasporto, automezzo e personale

Il servizio dovrà essere effettuato con automezzo speciale idoneo, omologato per trasporto disabili, ed abilitato a norma di legge per l’uso di che trattasi e di proprietà o a disposizione del soggetto affidatario del servizio.

L'Associazione/Organizzazione, per lo svolgimento dell'attività di che trattasi, si avvarrà esclusivamente di personale in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psichica, e disporre per ogni tragitto, di autista proprio munito di patente speciale valida per la categoria corrispondente all'automezzo e al servizio di che trattasi, e di accompagnatore con funzioni di assistenza e aiuto nella salita e discesa del mezzo, nonché di vigilanza durante il trasporto.

Il Servizio di accompagnamento di "Taxi Sociale" non prevede percorsi fissi e predefiniti, ma determinati sulla base dell'effettiva domanda di trasporto e secondo quanto previsto al successivo art. 3). L'uso del Taxi sociale ha, di norma, carattere non continuativo e regolare.

Il servizio di trasporto presso gli istituti scolastici situati al di fuori del territorio comunale, destinato ai minori residenti nel Comune di San Gemini, dovrà essere effettuato secondo gli orari giornalieri scolastici e come meglio specificato al successivo art. 6).

Il mezzo deve avere dimensioni, gradino, rampa di scivolo ed abitacolo tali da garantire l'agevole salita e discesa anche per utenti in carrozzina, secondo le norme vigenti.

La porta di salita deve essere munita di mancorrenti ed avere l'altezza adeguata a facilitare l'ingresso e l'uscita del disabile dall'automezzo.

I posti a sedere devono essere garantiti per tutti gli utenti che avranno diritto ad accedervi, ed essere dotato di almeno 1 posto per carrozzina, con apposito sistema di ancoraggio ai fini della sicurezza.

Il mezzo dovrà altresì essere munito di impianto di riscaldamento e condizionamento d'aria.

L'automezzo deve essere provvisto delle necessarie coperture assicurative.

Il personale dovrà effettuare il servizio con pazienza, diligenza, disponibilità e cortesia nei confronti degli utenti trasportati.

Il personale impiegato sarà sotto l'esclusiva responsabilità dell'Associazione/Organizzazione affidataria del servizio.

Il Comune di San Gemini potrà in qualsiasi momento richiedere all'Associazione/Organizzazione affidataria l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti alle assicurazioni relative al mezzo e polizza assicurativa di responsabilità civile adeguata al servizio.

Art. 3) – Servizio di accompagnamento di "Taxi Sociale"

Il Servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevede l'accompagnamento:

- a) Presso strutture sanitarie pubbliche e private per visite mediche e/o specialistiche, cicli di terapie e di riabilitazione, esami diagnostici, dimissioni ospedaliere;
- b) Presso gli istituti di credito (banche, poste, ecc.);
- c) Presso strutture protette e punti CUP per prenotazioni mediche;
- d) Per il disbrigo di pratiche burocratiche ed amministrative;

Art. 4) Utenti destinatari del servizio di accompagnamento di "Taxi Sociale"

Possono usufruire del servizio i seguenti soggetti:

- a) Anziani ultrasessantacinquenni, con reti familiari ed informali carenti;
- b) Disabili adulti;

- c) Soggetti con temporanea riduzione delle capacità motorie o con invalidità momentanea alla guida che non possono usufruire dei normali mezzi di trasporto pubblico;

Art. 5) – Requisiti di accesso al servizio di accompagnamento di “Taxi Sociale”

I requisiti di accesso al servizio di “taxi sociale” sono:

- a) Residenza nel Comune di San Gemini;
- b) Condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- c) Impossibilità di patente di guida o invalidità temporanea alla guida;
- d) Impossibilità di garantire servizi di accompagnamento da parte della rete familiare;
- e) Attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità, uguale o inferiore a € 15.000,00;

Art. 6) – Servizio Trasporto presso gli Istituti scolastici

Il servizio di trasporto a favore di minori disabili residenti nel Comune di San Gemini, presso gli istituti scolastici situati al di fuori del territorio comunale, dovrà avvenire per tutta la durata dell'anno scolastico, nel rispetto degli orari scolastici previsti dall'Istituto per la classe frequentata dal minore.

Qualora il numero degli aventi diritto dovesse aumentare o diminuire l'Associazione dovrà essere comunque in grado di garantire il servizio, pena la decadenza della convenzione stessa.

Art. 7) - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà validità per il periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, previa accettazione e soddisfazione dei risultati attesi da entrambe le parti, salvo diversa modalità di gestione in seno alla gestione associata dei servizi sociali dell'Ambito 10.

Art. 8) – Importo della convenzione e pagamenti

Nel rispetto dei principi stabiliti al Titolo II, art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, in relazione al perseguimento della “finalità sociale e senza scopo di lucro”, è prevista la corresponsione di un contributo economico a rimborso della spesa nella misura di € 6.300,00, calcolato in ragione del mero rimborso Km, sulla base della previsione annua complessiva, corrispondente ad un rimborso di € 0,70 Km;

Il pagamento del servizio all'Associazione/Organizzazione affidataria avverrà su emissione di fatture mensili, con allegata la relativa documentazione attestante l'avvenuto svolgimento del servizio mensile effettuato con il dettaglio dei Km percorsi per tipologia di utenza.

Ai fini dei relativi pagamenti del rimborso Km dovuto, l'Associazione/Organizzazione assume l'obbligo di emissione della dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 (codice IBAN) e si impegna a comunicare, in tempo utile, ogni eventuale successiva variazione.

Art. 9) - Accesso degli utenti ai servizi

Servizio di accompagnamento di “Taxi Sociale”

1. Le domande per l'accesso al servizio di accompagnamento di “Taxi Sociale” devono essere presentate dal richiedente, almeno 7 gg. prima della data del trasporto,

all'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali, con apposito modulo compilato e sottoscritto in ogni sua parte;

2. Alla domanda deve essere allegata:
 - l'attestazione ISEE di cui all'art. 5 punto e);
 - documentazione di carattere sociosanitario;
 - Un'autocertificazione che attesti l'impossibilità di garantire servizi di accompagnamento da parte della rete familiare;
3. I soggetti di cui all'art. 4 lettera c), devono allegare alla richiesta un'autocertificazione che attesti la condizione fisica per cui sussiste l'inidoneità temporanea alla guida. Per queste persone l'ammissione al servizio è concessa per un periodo non superiore a quello della durata della temporanea riduzione della capacità motoria o della temporanea inidoneità alla guida, attestata da un certificato medico;
4. L'ammissione al servizio è comunicata dall'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali, in seguito a verifica dei requisiti di cui all'art. 5 ed alla richiesta del servizio;

Servizio Trasporto presso gli Istituti scolastici

Per il servizio di trasporto di minori disabili residenti nel Comune di San Gemini, presso gli istituti scolastici situati al di fuori del territorio comunale, i nominativi degli aventi diritto con i relativi indirizzi, ai fini dell'erogazione del servizio a domicilio, verrà comunicato dall'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali.

Per i nuovi utenti, l'attivazione del servizio, dovrà essere autorizzato e comunicato esclusivamente dal competente Ufficio, previa richiesta dell'interessato.

Art. 10) – Responsabilità per danni

L'Associazione/Organizzazione affidataria con la sottoscrizione della presente convenzione **assume direttamente a proprio carico le responsabilità per danni specie ed entità** che, comunque dovessero derivare a persone o cose durante il percorso e lo svolgimento del servizio.

Art. 11) – Sospensione dal servizio di accompagnamento di “Taxi Sociale”

La sospensione dal servizio può avvenire:

- a. In seguito ad accertati comportamenti scorretti e/o al mancato pagamento dei viaggi precedentemente fruiti contestati in forma scritta all'utente dall'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali.
- b. In seguito al mancato rispetto, per più di tre volte consecutive, di quanto indicato al precedente art. 10;
- c. In seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale di assicurare la continuazione del servizio, previa comunicazione scritta inviata agli utenti con un preavviso di almeno quattro giorni;
- d. Il servizio potrà, altresì, essere sospeso per cause di forza maggiore non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione (rottura mezzo, improvvisa indisponibilità di personale, avverse condizioni climatiche...), da comunicarsi all'utenza nel più breve tempo possibile.

Art. 12) – Verifiche e controlli

La vigilanza sull'espletamento dei servizi competerà all'Amministrazione comunale per tutto il periodo di affidamento, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche al fine di accertare che gli utenti che richiedono di usufruire del servizio di accompagnamento "Taxi Sociale" siano in possesso di tutti i requisiti di ordine generale ed economico per accedere al servizio stesso, sospendendolo nel caso in cui le dichiarazioni rese risultassero mendaci.

Art. 13) - Cessazione della convenzione

L'Amministrazione, per comprovati motivi come sottoelencati, potrà procedere alla risoluzione del contratto con un preavviso di 40gg., in caso di:

- Azioni di frode, negligenza grave, scorrettezza o violazione della privacy nei confronti degli utenti;
- Affidamento del servizio a soggetti terzi non autorizzati;
- Abbandono improvviso del servizio senza giusto preavviso di almeno 40 giorni prima o svolgimento saltuario e comunque non conforme agli orari stabiliti per le attività dei disabili presso il centro, oggetto della convenzione.

Art. 14) – Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Terni.

Art. 15) – Rispetto della privacy

Nello svolgimento del servizio il personale dell'Associazione/Organizzazione dovrà osservare nel modo più rigoroso, il rispetto della privacy dei soggetti trasportati, nonché dei loro dati ed informazioni.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione/Organizzazione assume il vincolo di riservatezza sull'attività svolta, nel rispetto dei diritti e della dignità e diritto alla riservatezza degli utenti.

L'Associazione/Organizzazione è tenuta pertanto ad adottare le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali e le informazioni riferite alle persone che fruiscono del servizio di trasporto, in relazione ai rischi previsti da D.lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. ,

I dati personali devono essere custoditi in modo da evitare un incremento dei rischi di dispersione o perdita o accesso a soggetti non autorizzati e, comunque, non conforme alle finalità sancite dalla normativa vigente in materia.

A tale scopo, l'Associazione, prima dell'avvio del servizio, nomina il responsabile della sicurezza per il trattamento dei dati personali e ne dà immediata comunicazione all'Ufficio comunale dei servizi sociali

Letto, Firmata e sottoscritta

San Gemini, lì.....

Per l'Associazione/Organizzazione.
Il Presidente Sig.

.....

Per il Comune di San Gemini
Il Responsabile Area Personale e Sociale

.....